

QUESITO:

Art. 80 CdS - ripetuta omessa revisione

Con riferimento all'applicabilità del raddoppio sanzione per chi viola per più di una volta i limiti imposti del termine di revisione, che cosa si intende per "raddoppiabile" ?

E' facoltà discrezionale . . a simpatia ?

Posso o devo farlo?

RISPOSTA:

Fermo restando che, allo stato attuale, si deve procedere ad indicare nel caso oggetto del quesito un importo p.m.r. pari al doppio di quello previsto per l'ipotesi base, si ritiene comunque opportuno un approfondimento della materia:

la questione relativa alla "raddoppiabilità" della sanzione prevista dall'articolo 80, comma 14, in caso di revisione non effettuata per più di una volta rimane, a sommosso avviso di chi scrive, tuttora da chiarire nonostante la dottrina (come si evince dai prontuari del codice della strada maggiormente in uso) ritenga che il raddoppio si debba applicare in ogni caso, interpretando, così, il termine raddoppiabile in senso assoluto.

Partiamo dal dato testuale: il legislatore, al comma 14 dell'art. 80, dopo aver fissato i tetti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria per chi viene sorpreso a circolare con la revisione scaduta, puntualizza - nel secondo periodo del comma - che la sanzione anzidetta "è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta".

In italiano il suffisso "bile" significa "che si può"; quindi, almeno sotto il profilo letterale, il significato del termine raddoppiabile può essere soltanto uno, ovvero "che si può (e non "che si deve" n.d.r.) raddoppiare".

Stante l'univocità del significato del termine "raddoppiabile", a parere di chi scrive, non regge la strategia interpretativa che, ignorando il dato testuale, ritiene che il raddoppio debba applicarsi in ogni caso e, conseguentemente, l'operatore di polizia stradale debba indicare nel verbale di accertamento, quale importo pagabile in misura ridotta, quello ottenuto raddoppiando l'importo del minimo edittale previsto per l'omessa revisione singola.

Con tale interpretazione "contra rei", infatti, stravolgendo quello che è il dato testuale, si desume dalla disposizione in parola una norma più afflittiva di quella che, almeno in apparenza, il legislatore ha previsto in questa circostanza.

Pur nella consapevolezza che, nel caso in specie, qualsiasi altra strategia interpretativa non possa essere ritenuta sicuramente vincente se sottoposta ad un rigoroso vaglio logico, sarebbe forse più opportuna un'interpretazione, vista l'incertezza del dato testuale, che si fondi sul principio interpretativo teso ad individuare il trattamento giuridico, in concreto, più favorevole al reo.

In tal senso un'interpretazione possibile sarebbe quella in base alla quale, con il termine "raddoppiabile", il legislatore abbia voluto lasciare incerta nell'"an" l'applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria in capo al Prefetto all'atto dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che questo è l'unico momento della procedura sanzionatoria in cui un organo gode di una sorta di "discrezionalità" nella quantificazione della sanzione da comminare (cfr. si veda il comma 2 dell'art. 195).

Sebbene ad una simile teoria interpretativa si possa eccepire che l'art. 195 del codice attribuisca al Prefetto la possibilità di determinare, all'interno dei tetti edittali, solo il "quantum" della sanzione e non l'"an" (ovvero se applicarla oppure no), quest'ultima ricostruzione della norma di cui si discute avrebbe il pregio di essere più rispettosa del dato testuale dell'art. 80 e legittimerebbe l'operatore di polizia stradale ad individuare, senza forzature della disposizione, quale importo pagabile in misura ridotta quello previsto per l'ipotesi base.

Antonio Solari – Funzionario Polizia Municipale di Genova